


18-12-2024



## CONFERENZA UNIFICATA

18 dicembre 2024

Punto 17) all'o.d.g.:

### **INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE**

Lo schema di D. Lgs recante “**Revisione delle disposizioni in materia di accise**”, attuativo della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la **ristrutturazione fiscale**), reca norme di revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il D.Lgs reca alcune disposizioni di interesse dei Comuni, in particolare relative alla riclassificazione delle utenze non domestiche (cinema, teatri, musei) per il calcolo delle accise. Lo schema inoltre interviene, introducendo alcune semplificazioni, sugli adempimenti amministrativi di competenza degli Sportelli Unici Attività Produttive dei Comuni relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa.

Nell'esprimere l'Intesa si raccomanda di prestare attenzione, anche con successivi momenti di confronto tecnico congiunti con l'ANCI, al regime applicato all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili soprattutto in relazione al consumo della Pubblica amministrazione. In particolare, meritano attenzione le fattispecie di energia autoprodotta e autoconsumata all'interno delle configurazioni CACER sono di grande interesse e impatto per Comuni e comunità locali e dunque merita un approfondimento l'applicazione del relativo regime fiscale. ANCI suggerisce - in raccordo con questo provvedimento - di intervenire sul Decreto Legislativo n. 199/2021 mediante:

- Eliminazione dell'applicazione dell'accisa per le configurazioni CACER;
- Introduzione di un correttivo normativo sul Decreto legislativo 199/2021 sulla valenza reddituale che assume l'energia istantaneamente autoconsumata, nei termini sotto riportati.

All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive

*disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.”*

In merito alle modifiche recate all'articolo 29 del D. Lgs n. 504/1995 in materia di adempimenti amministrativi connessi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa si condivide la finalità dichiarata in sede di Relazione illustrativa di semplificare gli oneri a carico degli operatori economici e delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi; si evidenzia tuttavia una non coerenza tra le previsioni del novellato art. 29 e quanto chiarito in Relazione Illustrativa. Si ritiene pertanto necessario, stante il numero rilevantissimo di imprese interessate dagli adempimenti in questione e al fine di evitare criticità applicative e dare certezze agli operatori economici, rendere coerente l'articolato normativo, non sufficientemente chiaro, con quanto esplicitato in Relazione illustrativa.

In particolare, sarebbe necessario:

- Elencare in maniera puntuale le attività di vendita escluse dall'obbligo di denuncia o soggette a sola comunicazione;
- Chiarire in modo esplicito che la comunicazione unica ha efficacia esaustiva anche ai fini degli adempimenti fiscali, assorbendo la denuncia di esercizio e connessa licenza fiscale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, arranged in a circular pattern around the signature.